

DIRITTOdi **ANDREA BARBIERI****Durata della composizione della crisi da sovraindebitamento**

Il piano del consumatore non prevede un termine prestabilito per la sua esecuzione, tranne che per i crediti muniti di privilegio, per i quali la legge prevede una dilazione massima di un anno.

L'art. 8 L. 3/2012 prevede la presentazione di un accordo o di un piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. In caso di **continuazione dell'attività d'impresa** il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. La Suprema Corte, con sentenza 17834/2019, ha precisato che è possibile prevedere una **dilazione dei pagamenti** dei crediti prelatizi anche **oltre il termine annuale**, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto o, in riferimento al piano del consumatore, purché sia data ai crediti privilegiati la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Sulla scorta di questo precedente, la Corte di Legittimità, intervenendo in merito a una mancata omologazione motivata dal fatto che il debitore aveva previsto di pagare il credito ipotecario in 5 anni dall'omologazione, in contrasto con quanto disciplinato dall'art. 8 L. 3/2012, ha ulteriormente confermato (Cass. ord. 20.08.2020, n. 17391) che la dilazione ultrannuale **non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico**, quanto piuttosto un possibile **rilievo di convenienza per i creditori**. Neppure le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante impongono la conseguenza di un'illegittimità *toutcourt* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Queste previsioni non sono di per sé ostative, ma sono omologabili purché ne venga permessa una valutazione di convenienza ai creditori interessati, i quali sono gli unici a decidere se la dilazione dei pagamenti sia più o meno conveniente delle possibili alternative liquidatorie.

Il metro di giudizio per la concessione di termini più dilatati rispetto a quelli previsti anche in un'ottica aziendalistica è dato dall'**aspetto della convenienza in rapporto all'alternativa liquidatoria**, la quale comporta spesso un sacrificio degli interessi dei creditori dato dall'inappagante ricavato dalla vendita dei cespiti.

L'orientamento della Cassazione si ispira alla nuova normativa in materia di soluzione della crisi dell'imprenditore e del consumatore, tra le cui norme non ha cittadinanza una limitazione temporale, ma anzi è possibile raccogliere indicazioni opposte in ragione della possibilità data al sovraindebitato, dagli artt. 67, c. 5 e 75, c. 3 CCI, di rimborsare le rate a scadere dei contratti di mutuo assistiti da garanzie reali secondo le scadenze originarie. In questa direzione va anche la più recente produzione normativa europea in materia concorsuale (dal Reg 848/2015 alla Direttiva 1023/2019), volta a indirizzare gli Stati membri verso soluzioni che offrano una seconda opportunità ai soggetti sovraindebitati o insolventi, purché senza intenti fraudolenti verso i creditori.